

ELEZIONI POLITICHE 2018

COME SI VOTA?

IL 4 MARZO 2018 SI TERRANNO LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

ELETTORATO ATTIVO

Votano per l'elezione delle due Camere i cittadini italiani in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano:

18 ANNI → per l'elezione dei Deputati

25 ANNI → per l'elezione dei Senatori

❑ **SI VOTERÀ CON IL SISTEMA MISTO**
(PARTE PROPORZIONALE – PARTE MAGGIORITARIO)

❑ **L'ELETTORE DISPONE DI UN UNICO VOTO VALIDO SIA PER ELEGGERE IL CANDIDATO DEL COLLEGIO UNINOMINALE CHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DELLE LISTE.**
(ELEZIONE CANDIDATI PARTE PROPORZIONALE)

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO



L'elettore ha a disposizione una sola scheda che riproduce:

- **i NOMI dei candidati nel collegio uninominale;**
- **il CONTRASSEGNO della lista a lui collegata, con a fianco i nomi dei candidati nel collegio plurinominale.**

- OGNI ELETTORE DISPONE DI UN UNICO VOTO CHE SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA. IL VOTO È VALIDO PER LA LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO.**

- SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, IN CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO.**

COME SI VOTO IN CASO DI IMPEDIMENTI

❑ Sono previste disposizioni specifiche per consentire l'esercizio del diritto di voto in Comune diverso da quello di residenza per i degenti in ospedali e case di cura, per i ciechi, per coloro che sono affetti da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità.

❑ In particolare:

gli elettori con gravi patologie, che si trovano in una condizione di intrasportabilità e di dipendenza vitale da apparecchiature mediche, possono, non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione, richiedere al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è compresa la dimora indicata dall'elettore provvede alla raccolta domiciliare del voto.

COME VOTA CHI SI TROVA TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO


A partire da queste elezioni politiche, i cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero per lavoro, studio o cure mediche sono ammessi ad esercitare il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione Estero (sia alla Camera, sia al Senato) con modalità analoghe a quelle per i cittadini residenti all'estero.

TAGLIANDO ANTIFRODE

Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, recante un codice progressivo alfanumerico, denominato «tagliando antifrode». Prima di consegnare la scheda all'elettore, il Presidente del seggio annota il codice progressivo e al momento della restituzione della scheda stacca il tagliando antifrode e controlla che il codice progressivo sia lo stesso di quello annotato.

PER IL SISTEMA ELETTORALE

(D.P.R. n. 361/1957 – D.L.G.S. n. 533/1993 – L. n.165/2017)



231 SEGGI ALLA CAMERA

109 SEGGI AL SENATO

SONO ASSEGNATI IN COLLEGI UNINOMINALI, COSTITUITI ALL'INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI, CON FORMULA MAGGIORITARIA, IN CUI È PROCLAMATO ELETTO IL CANDIDATO PIÙ VOTATO; SI AGGIUNGE LA VALLE D'AOSTA CHE SI ARTICOLA IN UN COLLEGIO UNINOMINALE MAGGIORITARIO PER LA CAMERA E UNO PER IL SENATO.

✓ PER IL SENATO, NELLA REGIONE MOLISE È COSTITUITO UN COLLEGIO UNINOMINALE E SONO ASSEGNATI 6 SEGGI IN ALTRETTANTI COLLEGI UNINOMINALI NELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE.

I RESTANTI SEGGI SONO RIPARTITI CON IL METODO PROPORZIONALE DEI QUOZIENTI INTERI E DEI MAGGIORI RESTI

PER LA CAMERA

- ✓ I restanti 386 seggi sono ripartiti a livello nazionale, prima tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento, quindi, per ciascuna coalizione, tra le liste sopra soglia che ne fanno parte. Stabilito quanti seggi spettano a livello nazionale a coalizioni e liste, si procede al riparto proporzionale degli stessi nelle circoscrizioni procedendo – analogamente a quanto avviene a livello nazionale - prima al riparto dei seggi tra liste singole e coalizioni, quindi alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte. queste operazioni determinano, in ciascuna circoscrizione, i seggi che spettano a ciascuna lista; i seggi quindi assegnati nei 63 collegi plurinominali, in proporzione ai voti ottenuti dalle liste stesse nei collegi;
- ✓ per le coalizioni è prevista una soglia del 10 per cento dei voti validi su base nazionale, quale requisito di accesso alla ripartizione dei seggi; mentre per le liste, sia singole, sia in coalizione, la soglia è del tre per cento (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche);
- ✓ non vengono sommati i voti delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale meno dell'1 per cento dei voti validi;
- ✓ in ciascun collegio plurinominali sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
- ✓ fa eccezione la Valle d'Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale;
- ✓ l'elettore dispone di un unico voto, valido ad eleggere il candidato uninominale e, insieme, a formare la cifra elettorale della lista;
- ✓ sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, sia nelle candidature nei collegi uninominali, sia nei collegi plurinominali .

I RESTANTI SEGGI SONO RIPARTITI CON IL METODO PROPORZIONALE DEI QUOZIENTI INTERI E DEI MAGGIORI RESTI

- ✓ I restanti 193 seggi sono assegnati, in ciascuna regione, nell'ambito di 33 collegi plurinominali, tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento;
- ✓ le soglie per accedere al riparto dei seggi sono calcolate a livello nazionale e regionale: per le liste singole è pari al 3% dei voti validi a livello nazionale o al 20% dei voti validi almeno in una regione, e per le coalizioni al 10% dei voti validi a livello nazionale, a condizione che almeno una lista della coalizione abbia conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale o il 20% dei voti validi almeno in una regione (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche);
- ✓ in ciascun collegio plurinominali sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
- ✓ sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, sia nelle candidature nei collegi uninominali, sia nei collegi plurinominali.

PER IL SENATO

➤ **IL NUMERO DEI DEPUTATI È DI 630,**
12 DEI QUALI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO.

PER L'ELEZIONE DEI 618 DEPUTATI NEL TERRITORIO NAZIONALE LA LEGGE PREVEDE UN SISTEMA ELETTORALE DI TIPO MISTO, PARTE MAGGIORITARIO E PARTE PROPORZIONALE.

➤ **IL NUMERO DEI SENATORI ELETTI È DI 315,**
6 DEI QUALI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO.

PER L'ELEZIONE DEI 309 SENATORI NEL TERRITORIO NAZIONALE LA LEGGE ELETTORALE PREVEDE UN SISTEMA ELETTORALE DI TIPO MISTO, PARTE MAGGIORITARIO E PARTE PROPORZIONALE, ANALOGO A QUELLO DELLA CAMERA.

**CAMERA DEI DEPUTATI:
SEGGI SPETTANTI ALLE CIRCOSCRIZIONI DEL TERRITORIO NAZIONALE**

CIRCOSCRIZIONI	SEGGI SPETTANTI
PIEMONTE 1	23
PIEMONTE 2	22
LOMBARDIA 1	40
LOMBARDIA 2	22
LOMBARDIA 3	23
LOMBARDIA 4	17
VENETO 1	20
VENETO 2	30
FRIULI – V.G.	13
LIGURIA	16
EMILIA ROMAGNA	45
TOSCANA	38
UMBRIA	9
MARCHE	16

CIRCOSCRIZIONI	SEGGI SPETTANTI
LAZIO 1	38
LAZIO 2	20
ABRUZZO	14
MOLISE	3
CAMPANIA 1	32
CAMPANIA 2	28
PUGLIA	42
BASILICATA	6
CALABRIA	20
SICILIA 1	25
SICILIA 2	27
SARDEGNA	17
VALLE D'AOSTA	1
TRENTINO-ALTO A.	11

TOTALE N. 618

FONTE CAMERA DEI DEPUTATI

**CIRCOSCRIZIONE ESTERO
SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

RIPARTIZIONI	TOTALE SEGGI SPETTANTI
EUROPA	5
AMERICA MERIDIONALE	4
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	1
TOTALE	12

**SENATO DELLA REPUBBLICA:
SEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI DEL TERRITORIO NAZIONALE**

REGIONI	TOTALE SEGGI SPETTANTI
PIEMONTE	22
VALLE D'AOSTA	1
LOMBARDIA	49
TRENTINO - ALTO ADIGE	7
VENETO	24
FRIULI – VENEZIA G.	7
LIGURIA	8
EMILIA - ROMAGNA	22
TOSCANA	18
UMBRIA	7

REGIONI	TOTALE SEGGI SPETTANTI
MARCHE	8
LAZIO	28
ABRUZZO	7
MOLISE	2
CAMPANIA	29
PUGLIA	20
BASILICATA	7
CALABRIA	10
SICILIA	25
SARDEGNA	8

TOTALE 309

FONTE CAMERA DEI DEPUTATI

**CIRCOSCRIZIONE ESTERO
NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

RIPARTIZIONI	TOTALE SEGGI SPETTANTI
EUROPA	2
AMERICA MERIDIONALE	2
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	1
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	1
TOTALE	6

SOGLIA DI SBARRAMENTO: è la percentuale minima di voti che le liste e le coalizioni di liste debbono raccogliere in ambito nazionale per accedere alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali. La legge per l'elezione della Camera fissa la soglia del 3 per cento dei voti validi espressi per le liste (sia quelle collegate in coalizione, sia le «liste singole») mentre per le coalizioni (a condizione che abbiano tra le liste partecipanti almeno la lista con il 3 per cento dei voti) la soglia è del 10 per cento. Le medesime soglie si applicano all'elezione del Senato, dove però sono ammesse anche le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti nella regione. Per verificare se le liste hanno superato tali soglie si prendono in considerazione tutti i voti validi effettivamente espressi in favore delle singole liste. Ai fini dell'applicazione delle diverse soglie di sbarramento, sono ammesse le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno 2 collegi uninominali della circoscrizione.

Non concorrono, in ogni caso, a determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste i voti espressi a favore di liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale fatto salvo quanto previsto per le minoranze linguistiche riconosciute.

PARITÀ DI GENERE : nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere, a pena di inammissibilità della lista medesima. Inoltre, nel complesso delle candidature presentate dalle liste e coalizioni di liste nei collegi uninominali e, limitatamente ai capilista, dalle liste nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato – a livello nazionale, alla Camera, a livello regionale, al Senato – in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.

VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO : La legge costituzionale n. 1/2001, di revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione, ha previsto che 6 seggi al Senato e 12 seggi alla Camera siano attribuiti alla circoscrizione Estero ove vengono eletti altrettanti parlamentari rappresentanti dei cittadini residenti all'estero. I parlamentari rappresentanti degli italiani all'estero sono eletti per corrispondenza secondo modalità definite dalla legge 459/2001. La legge 52/2015 ha consentito anche agli elettori residenti temporaneamente all'estero di votare per corrispondenza.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ART. 48 – Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnate seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.